

**ECC.^{MO} TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - SEDE DI R O M A**

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Nell'interesse del sig. **CATAPANO SERGIO** nato ad Ottaviano (NA) il 27.09.1988 (C.F. CTPSRG88P27419OU) ivi residente alla via Caserta, 4, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto, dagli avv.ti Giuseppina Miranda c.f. MRNGPP85M47G813T e Angelo Franzese, c.f. FRNNGL86A09H931L, unitamente ai quali elegge domicilio presso il loro studio in San Giuseppe Vesuviano (Na), alla via G. Ammendola, 44; i difensori chiedono di ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti recapiti: fax 0818276356 – nonché agli indirizzi di posta elettronica certificata: **avv.giuseppinamiranda@pec.it** e **a.franzese@pecgiustizia.it**

ricorrente

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere, 76 / A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;
- **il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA)**, cod. fisc. e P. Iva 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere, 76 / A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;
- **il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, c.f. 80039860632, in persona del suo Direttore Generale p.t., con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, 55, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it ;

resistenti

e nei confronti di

BALLETTA MARIANGELA, nata il 16.12.1981 a Pomigliano D'Arco (Na) e residente in Cimitile (Na) alla via Naz. Puglie – Galluccio n. 26 – lett. A.,

quale inserita nella Graduatoria Provinciale delle Supplenze di Napoli – GPS I fascia, ADSS

FREILES MARIANNA, nata il 23.03.1979 in Vico Equenze (Na) e residente in Castellammare di Stabia (Na) alla via Pozzillo, n. 92/A quale inserita nella Graduatoria Provinciale delle Supplenze di Napoli – GPS I fascia, ADSS;

controinteressati

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

e per l'annullamento – previa sospensione dell'efficacia nonché per l'adozione di idonee misure cautelari collegiali e monocratiche:

1. del decreto del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Napoli - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. prot. n. 17797 del 24.09.2021, con il quale il ricorrente veniva escluso dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia (per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado) delle graduatorie GPS e dalle relative graduatorie di istituto (GI) della Provincia di Napoli, valide per il biennio aa.ss. 2020 – 2022 (**all. n. 1**);
2. del decreto del Dirigente Scolastico dell'”Istituto Superiore Carlo Alberto della Chiesa” n. 12777 del 25.09.2021, di revoca del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07.09.2021 dal ricorrente Catapano Sergio, effetto dalla nota dell'Usr Campania n. 17797 del 24.09.2021 (**all. n. 2**);
3. della nota prot. n. 20446 del 14.07.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante ad oggetto “GPS – specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole”, titolo conseguito all'estero (Cipro) da cui si evince che tale Stato non risulta legittimato al rilasciare titoli abilitanti (**all. n. 3**);
4. della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021, del Ministero dell'Università, avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” (**all. n. 4**).
5. dell'avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021 di apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 conv. con modifiche dalla legge 22 luglio 2021, n. 106 e dall'art. 2. comma 4 dell'Ordinanza ministeriale 10.07.2020 n. 60 (**all. n. 5**);

6. ove e per quanto di ragione, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 26309 del 29.09.2020, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero (**all. n. 6**);
7. del decreto USR Campania prot. 15798 del 06.09.2021 contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di lavoro a tempo determinato, così come rettificato con nota prot. n. 3368 del 07.09.2021, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (**all. n. 7**);
8. della nota del MI n. 21317 del 12.07.2021, avente ad oggetto: “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”.* Avviso apertura funzioni telematiche. (**all. n. 8**)”
9. del D.M. del 3 marzo 2021, recante: “ad oggetto: “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”.* Avviso apertura funzioni telematiche. (**all. n. 9**)”
10. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 e del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo*” (**all. n. 10**);
11. delle graduatorie provinciali di cui sopra nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso con riserva;
nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se

non conosciuto lesivo degli interessi del ricorrente, con riserve di proporre successivi motivi aggiunti;

PER L'ANNULLAMENTO E, IN VIA SUBORDINATA, PER LA CONDANNA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di inclusione negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente della provincia di Napoli per cui è causa

FATTO

Ai fini di un compiuto inquadramento della vicenda controversa, sono d'obbligo alcune notazioni preliminari, compendiate nell'*incipit* dei seguenti dati di fatto.

1. L'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106, ha introdotto una forma speciale di reclutamento volta a consentire, per l'anno scolastico 2021/2022, che:

-i posti comuni e di sostegno nell'organico dell'autonomia, vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo secondo la legislazione vigente, sono assegnati, con contratti a tempo determinato, ai docenti iscritti nella prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi, cui possono inserirsi coloro che, entro il 31.7.2021, abbiano "*conseguito*" il titolo di abilitazione o specializzazione (co. 4); in fase di esecuzione del contratto, i candidati svolgono anche il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 59/2017, seguito da una prova disciplinare (co. 6), superato il quale possono essere assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8).

Tale disciplina è andata ad innestarsi sulle disposizioni già contenute nell'ordinanza prot. n. 60 del 10.7.2020 (Registro Decreti), con la quale il Ministero dell'Istruzione aveva indetto procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co, 6-bis e 6-ter, della l. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, stabilendo, all'art. 10, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle

GPS di prima Fascia per gli aspiranti che acquisissero il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro l'1.7.2021.

2. In applicazione di tale norma, il dicastero ha successivamente emanato il D.M. n. 51 del 3.3.2021, onde disciplinare la costituzione dei predetti elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, il cui procedimento ha avuto avvio, per l'anno scolastico 2021/2022, con l'apertura delle funzioni telematiche, disposta con gli avvisi del Ministero dell'Istruzione del 12.7.2021 (prot. n. 21317), del 22.7.2021 (prot. n. 22904) e del 13.7.2021.

3. In tale esatto contesto è, dunque, intervenuto il D.M. Istruzione prot. n. 242 del 30.7.2021, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha regolato l'anzidetta procedura straordinaria in attuazione dell'anzidetto art. 59, co. 4-9, del D.L. n. 73/2021, con conv. con L. n. 106/2021, stabilendo, segnatamente, le modalità di attribuzione, a domanda, dei posti vacanti e residui dopo le immissioni in ruolo annuali e dopo quelle di cui ai co. 1, 2 e 3, del predetto art. 59, da assegnarsi, con contratto a tempo determinato, mediante attingimento dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi.

Tanto, disponendo, altresì, che, una volta completate le procedure di immissione in ruolo, la copertura dei posti (art. 3) è effettuata mediante chiamata dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS per le supplenze per i posti comuni o di sostegno, ovvero inseriti negli appositi elenchi aggiuntivi, nei quali è possibile iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo abilitazione o specializzazione, purché conseguito entro il 31.7.2021.

4. Su tali premesse, possedendo tutti i requisiti previsti, il prof. Catapano Sergio il quale ha conseguito la laurea magistrale in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II:

– ha presentato, in data 23.7.2021, domanda d'inserimento negli elenchi aggiuntivi della GPS per la classe di concorso ADSS 1° Fascia (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado), nonché per l'Ordine/Classe A045 (Scienze economiche aziendali) nella Scuola Secondaria di II Grado.

5. Più in particolare, quanto al Sostegno 1° Fascia, ha, allo scopo, dichiarato di avere conseguito, in data 02.07.2021, presso l'Università "CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA" di Castellon (Spagna), il relativo

titolo di specializzazione, valido nel Paese di origine e riconosciuto ai sensi della disciplina eurocomunitaria recepita nell'ordinamento interno; il prof. Catapano Sergio ha inoltre regolarmente prodotto la pertinente domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione effettuata il 19.7.2021.

6. Acquisita la sopraddetta istanza, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – con decreto prot. n. 17332 del 6.8.2021, ha, quindi, aggiornato le graduatorie relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS per il personale docente a.s. 2021/2022, includendovi l'odierno ricorrente, collocato al posto n. 1507 della graduatoria ADSS 1° Fascia con punteggio 45.

7. In data 07.09.2021 il ricorrente è risultato destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Superiore IS “Dalla Chiesa” di Afragola;

8. Sta di fatto, però, che, con decreto prot. n. 17797 del 24.09.2021, il predetto Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli ha incredibilmente escluso il ricorrente dalle graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di Napoli e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 valide per il biennio aa.ss. 2020/2022 estromettendo il ricorrente dalla Classe di concorso ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado), nella quale, come anticipato, lo stesso era stato precedentemente inserito con il suindicato decreto prot. n. 14069 del 9 agosto 2021;

9. A fondamento di tale provvedimento, l'organo periferico ministeriale ha richiamato la nota prot. n. 20446 del 14.07.2021, la nota prot. n. 25348 del 17.08.2021 ed infine la nota prot. n. 26309 del 29.09.2020 tutte emesse dal M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione), con le quali hanno ancorato la pretesa *“di procedere all'esclusione dei docenti che hanno conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non riconosciuta o altra abilitazione conseguita sempre all'estero qualora non risulti prodotta per essa la domanda di riconoscimento”*.

11. Sulla scorta di tali prodromi fattuali, lo stesso Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli, con decreto prot. n. 15798 del 06.09.2021 (Registro Ufficiale), ha individuato gli aspiranti docenti utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune

classi di concorso (fra le quali la ADSS), quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato con decorrenza 07.9.2021, approvando le relative tabelle. Sennonché, sin da tali notazioni fattuali, emerge, con solare evidenza, l'erroneità, de facto et de jure, dei provvedimenti impugnati, la cui manifesta illegittimità va sanzionata – previa sospensione dell'esecutività e/o adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 c.p.a. – per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART: 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

L'estromissione del ricorrente Catapano Sergio dal ricordato Elenco aggiuntivo è stata disposta dall'organo periferico ministeriale sulla pretesa *“esigenza di procedere all'esclusione dei docenti che hanno conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non riconosciuta o altra abilitazione conseguita sempre all'estero qualora non risulti prodotta per essa la domanda di riconoscimento”*.

Tale decisione è, all'evidenza, del tutto illegittima. L'odierno ricorrente in data 19.07.2021 ha, infatti, regolarmente prodotto la domanda di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero (titolo di specializzazione per le attività per il sostegno didattico), inoltrandola al Ministero attraverso la piattaforma telematica dedicata nonché menzionandola dettagliatamente nella domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo, proposta immediatamente dopo. Tale era l'unico onere che il ricorrente era chiamato ad osservare: la previa presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero e la conseguente indicazione degli estremi di

tale presentata istanza nella successiva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi.

Anche ove volesse ritenersi, in via meramente ipotetica, che l'esclusione sia fondata sul fatto che il ricorrente abbia conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non ancora riconosciuta, tale assunto si rivelerebbe del tutto illegittimo.

A ben vedere, infatti, ai fini sia dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi nei sensi previsti dalla normativa speciale di cui al D.M. n. 51 del 3.3.2021 (adottato in applicazione dell'O.M. n. 60/2020), sia della partecipazione alla procedura straordinaria per la nomina dei docenti sul sostegno per l'anno scolastico 2021/2022 non è affatto richiesto che, alle previste date di scadenza dei termini, il docente debba aver ottenuto anche il formale decreto di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero. E lo stesso dicasi anche per i successivi atti (D.M. n. 242 del 30.7.2021, nota prot. n. prot. n. 25089 del 6.8.2021, avviso del 9.8.2021, nota prot. n. 25348 del 17.8.2021, etc.) emanati dal Ministero dell'Istruzione. Da un'attenta lettura dei richiamati dettati normativi, emerge, infatti, come sia richiesto soltanto di aver conseguito tale titolo e che si tratti di un titolo che possa essere riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Esattamente come è dato riscontrare nella vicenda di specie, atteso che:

- il titolo conseguito all'estero (Spagna) è stato conseguito in data 02.7.2021;
- trattasi di titolo valido e riconoscibile per il quale, in data 19.07.2021, l'interessato ha presentato apposita domanda di riconoscimento;

Ogni altra differente interpretazione del dettato normativo regolante le procedure in questione si rivelerebbe del tutto destituita di fondamento per evidente violazione dei superiori principi comunitari, oltre che dello stesso articolato normativo di cui all'art. 59 del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021. Vi è di più.

Sebbene il D.M. n. 51/2021 riguardi una procedura straordinaria rispetto a quella ordinaria prevista e disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, pur vero è che lo stesso D.M. n. 51/2021 contiene, all'art. 7, co. 1, una clausola di salvaguardia per mezzo della quale è sancito che per tutto quanto

non espressamente previsto dal predetto decreto “valgono” le disposizioni contenute nella citata O.M.

E tale ordinanza - all'art. 7, co. 4, lett. e) – prevede espressamente che, *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*. Così come è accaduto nella situazione controversa, considerato che il prof. Catapano Sergio ha proceduto proprio in tali precisi termini.

Con la conseguenza che - sotto tale aspetto - gli impugnati provvedimenti sono illegittimi e vanno annullati, con ogni ulteriore effetto di legge.

In altre e più semplici parole, l'immissione negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS per il sostegno non è impedita dalla circostanza che, in relazione al titolo conseguito all'estero, sia stata soltanto inoltrata la domanda di riconoscimento e non sia stato ancora effettivamente adottato il relativo decreto di riconoscimento, ben potendo (e dovendo) la P.A. ammettere tali candidati con riserva, sia negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, sia in relazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo bandita ex art. 59, co. 4 e segg., del richiamato D.L. n. 73/2021.

Trattasi di provvedimenti illegittimi in quanto USR Campania – AT di Napoli ha palesemente errato nell'interpretazione della normativa riguardante gli elenchi basandosi su di un provvedimento non motivato e fondato, esclusivamente, sulla non provata invalidità del titolo di sostegno.

Non si comprende infatti da quale dato possa evincersi che i soggetti in possesso di titolo di specializzazione conseguito all'estero, ma non ancora riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione entro il termine del 31 luglio 2021, non possano spendere tale titolo ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi né che tale titolo debba essere considerato non valido.

Appare quindi di palese evidenza l'errore dell'Amministrazione in quanto sia dal decreto 51 del 3 marzo 2020, di costituzione degli elenchi aggiuntivi, sia dal D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, non si ricava che il titolo necessitasse del

riconoscimento entro il 31 luglio 2021 anzi, è previsto l'inserimento con riserva di accertamento. Di contro, si parla soltanto e semplicemente di conseguimento/acquisizione del titolo entro il 31 luglio 2021. Per tale motivo, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con ogni conseguenza.

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART: 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Conseguentemente, anche gli impugnati atti amministrativi generali del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e Ricerca si rivelano illegittimi nella parte in cui non consentono ovvero vengono impropriamente intesi nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, consentono la partecipazione alla procedura in esame soltanto a coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento, senza possibilità di essere, nelle more, ammessi con riserva.

Del pari, i predetti atti sono illegittimi anche laddove e nella parte in cui vengono interpretati nel senso che precludono la proposizione della domanda di inserimento, con riserva, nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento.

A ben vedere, sia l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, sia l'art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/21, non richiedono affatto che il titolo conseguito all'estero debba anche, nei termini di scadenza indicati, essere stato espressamente riconosciuto con apposito provvedimento statale interno.

E ciò perché, come innanzi esplicitato, stabiliscono che il titolo anzidetto debba essere stato conseguito e che debba essere stato dichiarato come posseduto nella relativa istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS (art. 7, co. 4, lett. e, O.M. n. 60/2020) così come è avvenuto per il ricorrente prof. Catapano Sergio.

Ogni altra esegesi si pone in palese violazione degli atti menzionati, confliggendo, altresì, con i precisi dettami normativi appena richiamati.

In altre parole, va inteso che la disciplina di settore richiede soltanto il conseguimento del titolo di specializzazione e la conseguente trasmissione dell'apposita domanda di riconoscimento. Nulla di più. La mancata valutazione da parte dell'Amministrazione Scolastica del titolo conseguito all'estero ed in corso di riconoscimento, con domanda regolarmente presentata nei termini ai fini dell'inserimento nella prima fascia, integra, peraltro, una chiara ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro i quali hanno parimenti soltanto conseguito il titolo e sono stati inseriti nei relativi elenchi.

Dello stesso avviso sul punto è stato il Tar Lazio che ha colto il “contrasto tra i provvedimenti gravati e le disposizioni contenute nell'O.M. 60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui hanno determinato l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze in qualità di docente munita di titolo conseguito all'estero ed in attesa di riconoscimento da parte del

Ministero, senza invece prevederne l'inserimento con riserva”. Ancora il Collegio ha avuto modo di osservare come **“l'Amministrazione sia tenuta a dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, senza ulteriori margini di discrezionalità, venendo in rilievo un vero e proprio autovincolo per l'esplicarsi della successiva azione amministrativa e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i candidati che risulterebbero certamente pregiudicati laddove si dovesse consentire all'Amministrazione di poter modificare o, comunque interpretare in maniera diversa e più restrittiva le regole di partecipazione alla procedura già cristallizzate nell'atto generale a monte”**.

Ne consegue che, anche per tali ragioni, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 21-QUINQUIES E 21-NONIES, L. N. 241/90 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 - ART. 6, L. N. 241/90 - ART. 7, L. N. 241/90 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO - TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - ABNORMITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Con il precedente decreto prot. n. 14069 del 09.8.2021, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - ha, quindi, aggiornato le graduatorie relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS per il personale docente a.s. 2021/2022, accogliendo legittimamente la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno 1° Fascia presentata dal ricorrente. Ciò nonostante con il successivo decreto prot. n. 17797 del 24.09.2021, l'Amministrazione Scolastica ha inteso senza ragione alcuna escludere il medesimo ricorrente. Il provvedimento impugnato fondato su una valutazione discrezionale tenuta dalla stessa P.A., e modificata soltanto in un secondo momento (ad opera, peraltro, di una nota del 17.8.2021, successiva rispetto all'approvazione della precedente graduatoria avvenuta in data 09.8.2021) costituisce, a tutti gli effetti, un vero e proprio provvedimento di secondo grado, che - come tale - deve osservare quelli che sono i principi generali dell'ordinamento in tema di autotutela, ora posti dall'art. 21-nonies, della L. n. 241/1990 ovvero, all'art. 21-quinquies della medesima **“legge sul procedimento”** in tema di revoca.

Principi che, nella specie, sono stati macroscopicamente trasgrediti.

Per i motivi innanzi esposti, la precedente inclusione del ricorrente nella classe di concorso in questione non era affatto illegittima ovvero non dovuta, infatti a seguito di tanto il ricorrente sottoscriveva incarico di lavoro per la

suddetta classe di concorso in data 07.09.2021 presso “l’istituto Superiore Della Chiesa” fino al termine delle attività didattiche. Tale provvedimento di esclusione comportava altresì la revoca del contratto individuale di lavoro con enormi pregiudizi per il ricorrente. Già solo per tale ragione, l’impugnato provvedimento è illegittimo e va annullato. Allo stesso modo, non viene affatto esplicitata la benché minima ragione di interesse pubblico a tale esclusione che non può nemmeno essere ritenuta in *re ipsa* ovvero coincidere con una pretesa legalità violata che, allo stato, è parimenti insussistente.

Né si è tenuto conto della posizione del destinatario prof. Catapano Sergio ai fini dell’adozione del provvedimento. In tutta evidenza risultano le illegittimità di cui il provvedimento di secondo grado in questione è irrimediabilmente affetto.

Inoltre, il provvedimento dell’Amministrazione è ulteriormente illegittimo perché posto in essere in violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Invero, l’Amministrazione ometteva di comunicare l’avvio del procedimento di esclusione dei candidati.

Come noto, al fine di consentire la massima partecipazione nonché in correlazione con i principi di trasparenza, buon andamento e di imparzialità nel governo della funzione amministrativa, è espressamente previsto che si provveda alla comunicazione di avvio del procedimento. Tale comunicazione deve necessariamente essere effettuata con le modalità previste dall’art. 8 della medesima normativa e deve contenere l’indicazione dei requisiti stabiliti al comma 2 dello stesso articolo.

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, i quali devono avere avviso personale o, nel caso di elevato numero di destinatari, comunicazione tramite forme di pubblicità idonee a perseguire lo scopo.

La mancanza della suddetta comunicazione di avvio del procedimento, comporta anche l’impossibilità di "presentare memorie scritte e documenti, che

l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del

procedimento", come testualmente previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b), della

legge 241 del 1990, in violazione dei più basilari principi inerenti la pienezza del contraddittorio.

Parte ricorrente prendeva contezza della propria esclusione solo a seguito della pubblicazione del provvedimento impugnato senza che le fosse notificato alcun provvedimento di avvio del procedimento. Qualora e se l'Amministrazione avesse provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento, così come previsto dalla L.241/90, parte ricorrente, come ben si può evincere dalle censure svolte all'interno del ricorso, avrebbe certamente potuto, influire sul contenuto

finale del provvedimento, inserendosi però nella fase procedimentale, indirizzando all'ATP una memoria recante tutti i chiarimenti del caso corredati dagli elementi fattuali e valutativi al fine di influire sul provvedimento finale.

Anche da tanto deriva l'illegittimità dell'*agere* amministrativo oggetto di contestazione.

VI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART: 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA- ILLEGITTIMA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DI LAVORO.

Sono, infine, illegittimi, in via derivata: tanto il decreto prot. n. 3368 del 07.09.2021, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – avente ad oggetto la rettifica del decreto AOOUSPNA prot. 15798 del 06.09.2021, quanto la nota protocollo n. 12777 del 25.09.2021 a

firma del Dirigente Scolastico dell'”Istituto Superiore Carlo Alberto della Chiesa”;

L'Amministrazione Scolastica, infatti con il primo provvedimento ha rettificato il decreto AOOUSPNA prot. 15798 del 06.09.2021 contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di lavoro a tempo determinato. Con la nota protocollo n. 12777 del 25.09.2021, vista la nota dell'Usr Campania n. 17797 del 24.09.2021, comunicava al ricorrente prof. Catapano Sergio la revoca del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07.09.2021 con effetto immediato.

La risoluzione del contratto di lavoro stipulato con il ricorrente è assolutamente illegittima, non ricorrendo alcuna delle cause ammesse dalla legge che consentono una simile iniziativa. L'interruzione del vincolo contrattuale certamente non poteva farsi discendere automaticamente dalle vicende degli atti amministrativi presupposti, atteso che il contratto è stato stipulato dall'Amministrazione nell'esercizio dei poteri e delle capacità del datore di lavoro privato e la sua efficacia doveva essere valutata secondo i principi propri del diritto privato. Il rapporto di lavoro è cessato in virtù di quanto disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con provvedimento del 24.09.2021.

L'USR, con l'atto in parola, revoca il proprio provvedimento con il quale aveva individuato il ricorrente come destinatario di contratto individuale di lavoro fino al termine delle attività didattiche. Il provvedimento così posto in essere risulta illegittimo e ingiustificato.

Invero, il principio di parità delle parti che caratterizza il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dopo la cosiddetta privatizzazione non consente di configurare un potere di autotutela in capo all'amministrazione datrice di lavoro. Ne consegue che l'Amministrazione – datore di lavoro - non può sciogliersi unilateralmente dal rapporto contrattuale se non per una ipotesi tipica prevista dalla legge. Cosa che non si è verificata nel caso di specie. Quanto sopra fa dedurre che il comportamento della P.A. ed il licenziamento del ricorrente è comunque illegittimo e deve essere annullato.

Dalla entrata in vigore del D.lgs. 29/93, oggi D.lgs. 165/01 alla P.A. è precluso ogni potere discrezionale ed autoritativo nei confronti del lavoratore

nella gestione dei rapporti di lavoro contrattualizzato. Il rapporto di lavoro, pertanto, che intercorre tra la P.A. ed il docente si fonda su basi paritetiche ed è disciplinato secondo le norme del diritto privato.

La P.A. non occupa, quindi, una posizione di preminenza o supremazia rispetto al lavoratore e può agire solo ed esclusivamente con i poteri del privato datore di lavoro.

Da quanto sopra, ne deriva che la P.A. non è legittimata all'esercizio di potere discrezionale in via di autotutela e le è preclusa la possibilità di adottare unilaterali modifiche, risoluzioni di contratti di lavoro, o revoche. È stato quindi riconosciuto il principio che non può essere effettuato il licenziamento di chi ha contratto ed agito in buona fede, in applicazione analogica degli art. 23, comma 2 e 25, comma 2 del CC, applicabile anche alla PA.

IN ORDINE AI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI DELL'ADITO TAR

La materia oggetto del presente ricorso è stata già oggetto di numerose pronunce dell'On.le TAR che ha ritenuto meritevole di accoglimento la legittima istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi delle GPS dei soggetti che, esattamente come il ricorrente, hanno conseguito l'abilitazione all'estero nel corrente anno e che risultano in attesa del riconoscimento del titolo (sul punto si richiamano le ordinanze nn.ri 5268, 5262, 5349, 5788, 5798, 5807, 5797 del 2021 e le sentenze 10411, 10472 del 2021).

In particolare con la sentenza n. 10411 del 09.10.2021 il TAR ha affermato: *“la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di*

riconoscimento. 8.5 Sul punto, va altresì rilevato come il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell'istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi "possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021". La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi.

ISTANZA EX ART. 52 comma 2 C.P.A.

Il numero dei docenti potenzialmente controinteressati inseriti nella graduatoria per la classe di concorso per il sostegno ADSS è di n. 1925. All'evidenza, un'eventuale notifica a tutti i soggetti inseriti in tale graduatoria si rivela particolarmente gravosa e difficile da effettuare nei modi ordinari, sicché - ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a. - si avanza all'Ecc.mo Presidente rispettosa istanza ai fini dell'emissione di un provvedimento che autorizzi l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a. Difatti, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Più che di *fumus* può all'evidenza apprezzarsi la provata fondatezza del ricorso.

L'impugnato decreto prot. n. 17797 del 24.09.2021, assunto dal Ministero dell'Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - hanno ancorato la pretesa "*di procedere all'esclusione dei docenti che hanno conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non riconosciuta o altra abilitazione conseguita sempre all'estero qualora non risulti prodotta per essa la domanda di riconoscimento*".

Cosicché, è palese l'erroneità della motivazione posta a base del provvedimento impugnato.

Tanto legittima l'emissione di un provvedimento cautelare collegiale che sospenda gli effetti dell'atto impugnato.

Quanto al *periculum in mora*, il pregiudizio patito non può che essere grave ed irreparabile, atteso che il prof. Catapano Sergio, conseguentemente al menzionato decreto, è stato escluso dall'elenco aggiuntivo delle GPS per il sostegno 1° Fascia ADSS, e conseguentemente ha subito la revoca del proprio contratto di lavoro stipulato in data 07.09.2021. Ne deriva che, con la disposta esclusione e la conseguente revoca del contratto di lavoro viene a determinarsi la grave perdita del bene della vita e la sottrazione di un ineludibile requisito di partecipazione al procedimento speciale di reclutamento e, dunque, il rigetto anche dell'istanza avanzata per tale procedura selettiva, presentata esclusivamente per l'anno in corso. Si specifica difatti che le procedure di conferimento di tali incarichi, in previsione del nuovo anno scolastico sono ancora in corso e parte ricorrente, con il titolo in suo possesso e con il reinserimento nella relativa graduatoria, ben potrebbe parteciparvi. La concessione della misura cautelare, inoltre, eviterebbe il definitivo consumarsi

di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che rischierebbe addirittura di non avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia.

Pertanto il ricorrente avendo subito tale grave ed irreparabile pregiudizio ha pieno interesse, non altrimenti ristorabile, ad essere inserito, anche con riserva, negli elenchi aggiuntivi 1° Fascia delle graduatorie GPS, onde venire chiamato in servizio ai sensi della procedura cui ha legittimamente partecipato.

CONCLUSIONI

- Alla stregua dei motivi svolti, si chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R., in accoglimento del ricorso, previa sospensione dell'efficacia e/o l'adozione di idonee misure cautelari, nonché previa concessione di idonee misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.- così provvedere:
- accogliere l'istanza cautelare e sospendere i provvedimenti impugnati;

- dichiarare il diritto del ricorrente alla immissione in ruolo sul posto individuato con proposta di assunzione ed immissione in ruolo presso l’I.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Afragola, e/o su altri posti comuni delle scuole secondarie, a far data dalla esclusione disposta con il decreto dall’USR Campania – AT di Napoli, n. 17797 del 24.09.2021 di revoca del contratto;
- dichiarare il diritto del docente al reinserimento, nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per la classe ADSS di Napoli per il biennio scolastico 2020/2022, di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, ai fini del conferimento delle supplenze, con punteggio e posizione spettantegli, a far data dalla esclusione decretata;
nel merito, previo accertamento della illegittimità degli atti impugnati per i motivi in ricorso,
- annullare il decreto del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Napoli - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. prot. n. 17797 del 24.09.2021, con il quale il ricorrente veniva escluso dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia (per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado) delle graduatorie GPS e dalle relative graduatorie di istituto (GI) della Provincia di Napoli, con reinserimento del prof. Sergio Catapano, nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la classe ADSS – At di Napoli per il biennio aa. ss. 2020-22, con punteggio e posizione spettante a far data dall’esclusione decretata;
- accertare e disporre la immissione in ruolo sul posto individuato con proposta di assunzione e successivo contratto presso l’I.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Afragola, o su posti comuni delle scuole secondarie e per la classe di concorso ADSS, di cui all’art. 59, c. 4 della Legge 23.07.2021, n. 106 a far data dalla esclusione disposta con decreto del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Napoli - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. prot. n. 17797 del 24.09.2021;
- con vittoria di spese ed onorari di causa ed espressa istanza di distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari.

Si allegano in via istruttoria atti e documenti come da produzione di parte.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR 115/2002, e successive modifiche intervenute, si dichiara che il presente giudizio attiene alla materia di pubblico impiego, che è di valore indeterminabile ma non è dovuto il versamento del contributo unificato in quanto il ricorrente si trova nelle condizioni reddituali previste per l'esenzione.

San Giuseppe Vesuviano, lì 22.11.2021

avv. Giuseppina Miranda

avv. Angelo Franzese

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

delle copie cartacee prodotte

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (ad uso notifica a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n. 168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

avv. Giuseppina Miranda

avv. Angelo Franzese

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Quarta bis con ordinanza numero 1702/2022, resa nel procedimento avente numero di R.G. 12262/2021 ha disposto la notifica dei pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione “notifiche per pubblici proclami” del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta bis, ricorso avente numero R.G. 12262/2021.

2) Nome del ricorrente: CATAPANO SERGIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Miranda e Angelo Franzese elettivamente domiciliato presso il loro studio in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla via G. Ammendola, 44

3) Amministrazioni intimat:

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via dei portoghesi 12 - 00186 - Roma;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 - Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

4) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale:

- decreto del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Napoli - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. prot. n. 17797 del 24.09.2021, con il quale il ricorrente veniva escluso dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia (per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado) delle graduatorie GPS e dalle relative graduatorie di istituto (GI) della Provincia di Napoli, valide per il biennio aa.ss. 2020 – 2022;

- decreto del Dirigente Scolastico dell'”Istituto Superiore Carlo Alberto della Chiesa” n. 12777 del 25.09.2021, di revoca del contratto individuale di lavoro

sottoscritto in data 07.09.2021 dal ricorrente Catapano Sergio, effetto dalla nota dell'Usr Campania n. 17797 del 24.09.2021;

- nota prot. n. 20446 del 14.07.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante ad oggetto "GPS – specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole", titolo conseguito all'estero (Cipro) da cui si evince che tale Stato non risulta legittimato al rilasciare titoli abilitanti;

- nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021, del Ministero dell'Università, avente ad oggetto "corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili".

- avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021 di apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 conv. con modifiche dalla legge 22 luglio 2021, n. 106 e dall'art. 2. comma 4 dell'Ordinanza ministeriale 10.07.2020 n. 60;

- ove e per quanto di ragione, la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 26309 del 29.09.2020, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero;

- decreto USR Campania prot. 15798 del 06.09.2021 contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di lavoro a tempo determinato, così come rettificato con nota prot. n. 3368 del 07.09.2021, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

- nota del MI n. 21317 del 12.07.2021, avente ad oggetto: "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche"

- D.M. del 3 marzo 2021, recante: "ad oggetto: "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10

dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche"

- ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 e del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo";

- graduatorie provinciali di cui sopra nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso con riserva.

5) Sintesi del ricorso principale:

Il ricorrente ha conseguito la laurea magistrale in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II:

– ha presentato, in data 23.7.2021, domanda d'inserimento negli elenchi aggiuntivi della GPS per la classe di concorso ADSS 1° Fascia (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado), nonché per l'Ordine/Classe A045 (Scienze economiche aziendali) nella Scuola Secondaria di II Grado.

Più in particolare, quanto al Sostegno 1° Fascia, ha, allo scopo, dichiarato di avere conseguito, in data 02.07.2021, presso l'Università "CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA" di Castellon (Spagna), il relativo titolo di specializzazione, valido nel Paese di origine e riconosciuto ai sensi della disciplina eurocomunitaria recepita nell'ordinamento interno; il prof. Catapano Sergio ha inoltre regolarmente prodotto la pertinente domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione effettuata il 19.7.2021.

Acquisita la sopraddetta istanza, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – con decreto prot. n. 17332 del 6.8.2021, ha, quindi, aggiornato le graduatorie relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS per il personale docente a.s. 2021/2022, includendovi l'odierno ricorrente, collocato al posto n. 1507 della graduatoria ADSS 1° Fascia con punteggio 45.

In data 07.09.2021 il ricorrente è risultato destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Superiore IS "Dalla Chiesa" di Afragola;

Sta di fatto, però, che, con decreto prot. n. 17797 del 24.09.2021, il predetto Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli ha incredibilmente escluso il ricorrente dalle graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di Napoli e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 valide per il biennio aa.ss. 2020/2022 estromettendo il ricorrente dalla Classe di concorso ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado), nella quale, come anticipato, lo stesso era stato precedentemente inserito con il suindicato decreto prot. n. 14069 del 9 agosto 2021; A fondamento di tale provvedimento, l'organo periferico ministeriale ha richiamato la nota prot. n. 20446 del 14.07.2021, la nota prot. n. 25348 del 17.08.2021 ed infine la nota prot. n. 26309 del 29.09.2020 tutte emesse dal M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione), con le quali hanno ancorato la pretesa "di procedere all'esclusione dei docenti che hanno conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non riconosciuta o altra abilitazione conseguita sempre all'estero qualora non risulti prodotta per essa la domanda di riconoscimento".

Sulla scorta di tali prodromi fattuali, lo stesso Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli, con decreto prot. n. 15798 del 06.09.2021 (Registro Ufficiale), ha individuato gli aspiranti docenti utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso (fra le quali la ADSS), quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato con decorrenza 07.9.2021, approvando le relative tabelle.

6) Sintesi dei motivi di gravame del ricorso introduttivo:

VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART: 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E,

COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

L’estromissione del ricorrente Catapano Sergio dal ricordato Elenco aggiuntivo è stata disposta dall’organo periferico ministeriale sulla pretesa “esigenza di procedere all’esclusione dei docenti che hanno conseguito all’estero abilitazione su posto di sostegno non riconosciuta o altra abilitazione conseguita sempre all’estero qualora non risulti prodotta per essa la domanda di riconoscimento”.

Tale decisione è, all’evidenza, del tutto illegittima. L’odierno ricorrente in data 19.07.2021 ha, infatti, regolarmente prodotto la domanda di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero (titolo di specializzazione per le attività per il sostegno didattico), inoltrandola al Ministero attraverso la piattaforma telematica dedicata nonché menzionandola dettagliatamente nella domanda di inserimento nell’elenco aggiuntivo, proposta immediatamente dopo. Tale era l’unico onere che il ricorrente era chiamato ad osservare.

Ai fini sia dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi nei sensi previsti dalla normativa speciale di cui al D.M. n. 51 del 3.3.2021 (adottato in applicazione dell’O.M. n. 60/2020), sia della partecipazione alla procedura straordinaria per la nomina dei docenti sul sostegno per l’anno scolastico 2021/2022 non è affatto richiesto che, alle previste date di scadenza dei termini, il docente debba aver ottenuto anche il formale decreto di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero. E lo stesso dicasi anche per i successivi atti (D.M. n. 242 del 30.7.2021, nota prot. n. prot. n. 25089 del 6.8.2021, avviso del 9.8.2021, nota prot. n. 25348 del 17.8.2021, etc.) emanati dal Ministero dell’Istruzione. Da un’attenta lettura dei richiamati dettati normativi, emerge, infatti, come sia richiesto soltanto di aver conseguito tale titolo e che si tratti di un titolo che possa essere riconosciuto in

Italia ai sensi della normativa vigente. Esattamente come è dato riscontrare nella vicenda di specie, atteso che:

- il titolo conseguito all'estero (Spagna) è stato conseguito in data 02.7.2021;
- trattasi di titolo valido e riconoscibile per il quale, in data 19.07.2021, l'interessato ha presentato apposita domanda di riconoscimento;

Ogni altra differente interpretazione del dettato normativo regolante le procedure in questione si rivelerebbe del tutto destituita di fondamento per evidente violazione dei superiori principi comunitari, oltre che dello stesso articolato normativo di cui all'art. 59 del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021.

Appare quindi di palese evidenza l'errore dell'Amministrazione in quanto sia dal decreto 51 del 3 marzo 2020, di costituzione degli elenchi aggiuntivi, sia dal D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, non si ricava che il titolo necessitasse del riconoscimento entro il 31 luglio 2021 anzi, è previsto l'inserimento con riserva di accertamento. Di contro, si parla soltanto e semplicemente di conseguimento/acquisizione del titolo entro il 31 luglio 2021.

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART: 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

La disciplina di settore richiede soltanto il conseguimento del titolo di specializzazione e la conseguente trasmissione dell'apposita domanda di riconoscimento. Nulla di più. La mancata valutazione da parte

dell'Amministrazione Scolastica del titolo conseguito all'estero ed in corso di riconoscimento, con domanda regolarmente presentata nei termini ai fini dell'inserimento nella prima fascia, integra, peraltro, una chiara ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro i quali hanno parimenti soltanto conseguito il titolo e sono stati inseriti nei relativi elenchi.

Dello stesso avviso sul punto è stato il Tar Lazio che ha colto il “contrasto tra i provvedimenti gravati e le disposizioni contenute nell'O.M. 60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui hanno determinato l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze in qualità di docente munita di titolo conseguito all'estero ed in attesa di riconoscimento da parte del Ministero, senza invece prevederne l'inserimento con riserva.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 21-QUINQUIES E 21-NONIES, L. N. 241/90 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 7, L. N. 241/90 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Il provvedimento impugnato fondato su una valutazione discrezionale tenuta dalla stessa P.A., e modificata soltanto in un secondo momento (ad opera, peraltro, di una nota del 17.8.2021, successiva rispetto all'approvazione della precedente graduatoria avvenuta in data 09.8.2021) costituisce, a tutti gli effetti, un vero e proprio provvedimento di secondo grado, che – come tale – deve osservare quelli che sono i principi generali dell'ordinamento in tema di autotutela, ora posti dall'art.

21-nonies, della L. n. 241/1990 ovvero, all'art. 21-quinquies della medesima "legge sul procedimento" in tema di revoca.

Inoltre, il provvedimento dell'Amministrazione è ulteriormente illegittimo perché posto in essere in violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990. Invero, l'Amministrazione ometteva di comunicare l'avvio del procedimento di esclusione dei candidati.

Come noto, al fine di consentire la massima partecipazione nonché in correlazione con i principi di trasparenza, buon andamento e di imparzialità nel governo della funzione amministrativa, è espressamente previsto che si provveda alla comunicazione di avvio del procedimento. Tale comunicazione deve necessariamente essere effettuata con le modalità previste dall'art. 8 della medesima normativa e deve contenere l'indicazione dei requisiti stabiliti al comma 2 dello stesso articolo.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, i quali devono avere avviso personale o, nel caso di elevato numero di destinatari, comunicazione tramite forme di pubblicità idonee a perseguire lo scopo.

VI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART: 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –

ILLEGITTIMITA' DERIVATA- ILLEGITTIMA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DI LAVORO.

Sono, infine, illegittimi, in via derivata: tanto il decreto prot. n. 3368 del 07.09.2021, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – avente ad oggetto la rettifica del decreto AOOUSPNA prot. 15798 del 06.09.2021, quanto la nota protocollo n. 12777 del 25.09.2021 a firma del Dirigente Scolastico dell'”Istituto Superiore Carlo Alberto della Chiesa”;

L'Amministrazione Scolastica, infatti con il primo provvedimento ha rettificato il decreto AOOUSPNA prot. 15798 del 06.09.2021 contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di lavoro a tempo determinato. Con la nota protocollo n. 12777 del 25.09.2021, vista la nota dell'Usr Campania n. 17797 del 24.09.2021, comunicava al ricorrente prof. Catapano Sergio la revoca del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07.09.2021 con effetto immediato.

La risoluzione del contratto di lavoro stipulato con il ricorrente è assolutamente illegittima, non ricorrendo alcuna delle cause ammesse dalla legge che consentono una simile iniziativa. L'interruzione del vincolo contrattuale certamente non poteva farsi discendere automaticamente dalle vicende degli atti amministrativi presupposti, atteso che il contratto è stato stipulato dall'Amministrazione nell'esercizio dei poteri e delle capacità del datore di lavoro privato e la sua efficacia doveva essere valutata secondo i principi propri del diritto privato.

7. Conclusioni:

dichiarare il diritto del ricorrente alla immissione in ruolo sul posto individuato con proposta di assunzione ed immissione in ruolo presso l'I.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Afragola, e/o su altri posti comuni delle scuole secondarie, a far data dalla esclusione disposta con il decreto dall'USR Campania – AT di Napoli, n. 17797 del 24.09.2021 di revoca del contratto;

- dichiarare il diritto del docente al reinserimento, nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per la classe ADSS di Napoli per il biennio scolastico 2020/2022, di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, ai fini del conferimento delle supplenze, con punteggio e posizione spettantegli, a far data dalla esclusione decretata;

nel merito, previo accertamento della illegittimità degli atti impugnati per i motivi in ricorso,

- annullare il decreto del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Napoli - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. prot. n. 17797 del 24.09.2021, con il quale il ricorrente veniva escluso dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia (per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado) delle graduatorie GPS e dalle relative graduatorie di istituto (GI) della Provincia di Napoli, con reinserimento del prof. Sergio Catapano, nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la classe ADSS – At di Napoli per il biennio aa. ss. 2020-22, con punteggio e posizione spettante a far data dall'esclusione decretata;

- accertare e disporre la immissione in ruolo sul posto individuato con proposta di assunzione e successivo contratto presso l'I.S. "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Afragola, o su posti comuni delle scuole secondarie e per la classe di concorso ADSS, di cui all'art. 59, c. 4 della Legge 23.07.2021, n. 106 a far data dalla esclusione disposta con decreto del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Napoli - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. prot. n. 17797 del 24.09.2021;

- con vittoria di spese ed onorari di causa ed espressa istanza di distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari.

8) Lista dei controinteressati:

Tutti i soggetti ricoprenti la posizione dalla prima all'ultima delle graduatorie impugnate e degli elenchi aggiuntivi per le supplenze, con riferimento alla Graduatoria Provinciale delle Supplenze di Napoli – GPS I fascia, ADSS disposti con D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60".

9) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo inserendo il numero di R.G. 12262/2021 nella sezione TAR Lazio sede di Roma / ricerca ricorsi.

10) La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma numero 1702/2022, resa nel procedimento avente numero di R.G. 12262/2021.

avv. Giuseppina Miranda

Studio Legale Franzese & Miranda

Avv. Angelo Franzese

Avv. Giuseppina Miranda

Spett.le **USR Campania**

In persona del Direttore Generale p.t.
Ufficio legale e contenzioso

Indirizzo p.e.c.: drca@postacert.istruzione.it

OGGETTO: PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI DISPOSTA EX ART. 151 C.P.C. CON PROVVEDIMENTO DEL 23/12/2022 DEL TAR LAZIO, SEZIONE QUARTA BIS, R.G. 12262/2021 – RICORRENTE CATAPANO SERGIO

Il sottoscritto Avv. Giuseppina Miranda, quale difensore e procuratore di CATAPANO SERGIO nato ad Ottaviano (NA) il 27.09.1988 (C.F. CTPSRG88P27419OU) ivi residente alla via Caserta, 4, come disposto dal TAR LAZIO, sezione Quarta bis, con provvedimento del 23.12.2022, che ha autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., chiede la pubblicazione sul sito istituzionale di codesto USR dei seguenti atti, che si allegano in copia conforme ai corrispondenti documenti informatici presenti nel fascicolo processuale n. 12262/2021 r.g. del TAR Lazio:

- il ricorso;
- sunto del ricorso;
- la procura;
- il decreto di fissazione dell'udienza, recante l'autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati.

San Giuseppe Vesuviano, 17 gennaio 2023

avv. Giuseppina Miranda

Via A. Loria 11
84014 Nocera Inferiore (Na)

Via G. Ammendola, 44
80047 - San Giuseppe Vesuviano (Na)

Tel. 081.18086892 / 0818271035 Fax 081.0098953
e-mail: info.lavoroscuola@gmail.com
Pec: a.franzese@pecgiustizia.it – avv.giuseppinamiranda@pec.it

Pubblicato il 23/12/2022

N. 17502/2022 REG.PROV.COLL.
N. 12262/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12262 del 2021, proposto da

Sergio Catapano, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Franzese, Giuseppina Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mariangela Balletta, Marianna Freiles, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

1. del decreto del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Napoli - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. prot. n. 17797 del 24.09.2021, con il quale il ricorrente veniva escluso dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia (per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado) delle graduatorie

- GPS e dalle relative graduatorie di istituto (GI) della Provincia di Napoli, valide per il biennio aa.ss. 2020 – 2022 (all. n. 1);
2. del decreto del Dirigente Scolastico dell'”Istituto Superiore Carlo Alberto della Chiesa” n. 12777 del 25.09.2021, di revoca del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07.09.2021 dal ricorrente Catapano Sergio, effetto dalla nota dell'Usr Campania n. 17797 del 24.09.2021 (all. n. 2);
3. della nota prot. n. 20446 del 14.07.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante ad oggetto “GPS – specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole”, titolo conseguito all'estero (Cipro) da cui si evince che tale Stato non risulta legittimato al rilasciare titoli abilitanti (all. n. 3);
4. della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021, del Ministero dell'Università, avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” (all. n. 4).
5. dell'avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021 di apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 conv. con modifiche dalla legge 22 luglio 2021, n. 106 e dall'art. 2. comma 4 dell'Ordinanza ministeriale 10.07.2020 n. 60 (all. n. 5);
6. ove e per quanto di ragione, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 26309 del 29.09.2020, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero (all. n. 6);
7. del decreto USR Campania prot. 15798 del 06.09.2021 contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di lavoro a tempo determinato, così come rettificato con nota prot. n. 3368 del 07.09.2021, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (all. n. 7);
8. della nota del MI n. 21317 del 12.07.2021, avente ad oggetto: “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione

dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche. (all. n. 8)”

9. del D.M. del 3 marzo 2021, recante: “ad oggetto: “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche. (all. n. 9)”

10. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 e del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo” (all. n. 10);

11. delle graduatorie provinciali di cui sopra nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso con riserva;

nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto lesivo degli interessi del ricorrente, con riserve di proporre successivi motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto il ricorso non manifestamente irricevibile, essendo impugnato il provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi adottato dall'Ambito territoriale scolastico di Napoli il 24 settembre 2021, mediante la proposizione di un ricorso notificato il 23 novembre 2021;

Ritenuto il ricorso neppure manifestamente inammissibile, essendo stato notificato ad almeno un controinteressato;

Ritenuto, quindi, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i restanti controinteressati, tenuto conto del numero elevato e della difficoltà della individuazione del domicilio degli stessi;

Ritenuto di fissare le seguenti modalità per la integrazione del contraddittorio: richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e degli atti impugnati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 15 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

Ritenuto di dover rinviare, quindi, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Rinvia la trattazione di merito all'udienza del 3 ottobre 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO

Procura alle liti

Io sottoscritto sig. **Catapano Sergio** nato ad Ottaviano (NA) il 27.09.1988 (C.F. CTPSRG88P27419OU) ivi residente alla via Caserta, 4,, informata/o ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.lgs. 28/2010 della possibilità di esperire il procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. 132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, nominandoli miei procuratori e difensori, ed in ogni fase e grado ad esso conseguente, ivi compresa la fase esecutiva e cautelare, gli Avv.ti Giuseppina MIRANDA C.F. (MRN GPP 85M47 G813T) del Foro di Nola e Angelo FRANZESE (c.f. FRN NGL 86A09 H931L) del Foro di Nocera Inferiore e, conferendo loro, congiuntamente e disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di Legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, proporre motivi aggiunti, istanze cautelari ulteriori e conferendo ai procuratori qualsiasi ulteriore potere relativo alla predetta controversia, inviare diffide stragiudiziali, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali eleggendo domicilio telematico ai seguenti indirizzi di PEC, già comunicati ai rispettivi Consigli dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza: avv.giuseppinamiranda@pec.it, a.franzese@pecgiustizia.it;

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il mio consenso libero e inequivocabile al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito, ivi compresi i dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

È vera ed autentica

Sergio Catapano
è vera ed autentica
Avv. Giuseppina Miranda
Angelo Franzese